

Il commercialista telematico

Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 12 marzo 2007: La declaratoria di giurisdizione del Giudice Tributario deve acclarare l'avvenuta conservazione degli effetti prodotti dalla domanda già proposta al TAR privo di giurisdizione (a cura Angelo Buscema)

Ordinanza di remissione

Con ordinanza depositata il 21 novembre 2005 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non consente al giudice amministrativo, che declini la giurisdizione, di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Il giudice a quo ha osservato, in ordine alla rilevanza della questione, che l'art. 30 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, impone al giudice amministrativo la mera declaratoria di difetto di giurisdizione, da adottare anche d'ufficio, precludendogli l'adozione di ogni altra pronuncia volta ad assicurare la possibilità di riassumere il processo davanti al giudice fornito di giurisdizione, con conseguente salvezza degli «effetti sostanziali e processuali» della domanda, laddove la translatio iudicii consentirebbe di non vanificare l'attività processuale svolta e impedirebbe alla parte di subire gli effetti della decadenza «nel frattempo maturata», segnatamente di quella dalle azioni possessorie, da promuoversi nel termine annuale.

Il giudice a quo in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio, ha precisato che:

- a) l'inutile «palleggio di giudizi» tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse, ma non separate, con gli inevitabili effetti distorsivi costituiti dal dispendio di energie processuali e di risorse economiche e dalla incolpevole perdita del diritto alle azioni possessorie, sarebbe, a giudizio del rimettente, in contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo e del diritto all'attuazione della legge, e cioè con gli artt. 24, 111 e 113 Cost;
- b) per scongiurare siffatte evenienze, non solo non sarebbe percorribile la via dell'interpretazione estensiva dell'art. 5 cod. proc. civ., perché il diritto vivente nega la praticabilità della perpetuatio iurisdictionis allorché la norma attributiva della giurisdizione venga dichiarata costituzionalmente illegittima, ma neppure sarebbe evocabile l'istituto dell'errore scusabile, comunque inidoneo a surrogare il meccanismo processuale della translatio iudicii, essendo il relativo riconoscimento pur sempre rimesso ad una valutazione del giudice.

Il commercialista telematico

Intervento della Consulta

La questione sollevata è stata ritenuta dalla Consulta fondata (sentenza n. 77 del 12 marzo 2007); di conseguenza, sulla base delle seguenti articolate argomentazioni ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione:

“Il Tribunale rimettente pone, in termini di legittimità costituzionale, il problema – in ordine al quale la dottrina ha da tempo e ripetutamente preso posizione – dell'estensione al difetto di giurisdizione del principio della conservazione degli effetti della domanda che, con il codice di procedura civile del 1942, è stato introdotto limitatamente al caso del difetto di competenza; estensione che, nei più organici progetti di riforma del processo civile, era prevista in puntuali disposizioni dei relativi disegni di legge delega.

Sollevando la questione in esame, il giudice rimettente si fa interprete del diffuso disagio, per i gravi (e, non di rado, irreparabili) inconvenienti provocati da una disciplina che, in sostanza, parte dal presupposto che l'atto introduttivo del giudizio rivolto ad un giudice privo di giurisdizione sia affetto da un vizio che lo rende radicalmente inidoneo a produrre gli effetti, sia sostanziali che processuali, che la legge collega ad un atto introduttivo che violi le regole sul riparto di competenza.

Tale disagio è accresciuto, in primo luogo, dalla circostanza che una così rigorosa disciplina concerne un vizio dell'atto introduttivo che scaturisce da una estremamente articolata e complessa regolamentazione del riparto di giurisdizione: sicché non solo è tutt'altro che agevole il compito della parte attrice, ma altrettanto disagiata è quella del giudice il cui eventuale errore, tuttavia, ricade interamente sulla parte (si pensi al caso del giudice che erroneamente declini la propria giurisdizione con nuova proposizione della domanda al giudice indicato come munito di giurisdizione, il quale, a sua volta, la declini: la domanda riproposta al primo giudice non potrebbe “ancorarsi” alla prima e far risalire ad essa gli effetti sostanziali e processuali).

Questa Corte è consapevole che il fenomeno appena illustrato ha assunto proporzioni ancor più vistose a seguito di una propria recente pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di talune norme che, secondo il criterio dei «blocchi di materie», ripartivano la giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e giudice amministrativo: l'inapplicabilità, secondo la giurisprudenza assolutamente dominante, all'ipotesi di sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del principio della perpetuatio iurisdictionis codificato nell'art. 5 cod. proc. civ. ha certamente acuito la diffusa sensazione della sostanziale ingiustizia della disciplina vigente in quanto, nonostante la domanda fosse stata rivolta al giudice munito di giurisdizione secondo la legge vigente al momento della sua

Il commercialista telematico

proposizione, la sopravvenuta carenza di giurisdizione ne impediva o pregiudicava la tutela giurisdizionale.

Peraltro, l'orientamento del Consiglio di Stato, di gran lunga prevalente, fondato sul potere di rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione anche quando, essendosi su di essa esplicitamente pronunciato il TAR, contro tale capo della pronuncia non sia stata proposta impugnazione, fa sì (ed ha fatto sì in numerosi casi interessati dalla citata sentenza di questa Corte) che il giudizio debba essere proposto ex novo davanti al giudice ordinario perfino dopo che sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo si sia formato il giudicato.

La dottrina, a sua volta, è pressoché unanime nel sollecitare una riforma legislativa che preveda meccanismi idonei – come accade per l'ipotesi di difetto di competenza – ad assicurare, con la trasmigrazione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, la conservazione degli effetti che la legge collega alla proposizione della domanda giudiziale.

Una parte della dottrina, poi, ha sostenuto che alle pronunzie emesse dalla Corte di cassazione in tema di giurisdizione potrebbe conseguire – in base al combinato disposto degli artt. 50, 367 e 382 cod. proc. civ. – la translatio iudicii con conservazione degli effetti della domanda giungendo, recentemente, a desumere da tale conclusione che – non potendosi imporre alle parti, affinché operi il meccanismo della translatio iudicii, di adire necessariamente la Suprema Corte a sezioni unite – analogo risultato sarebbe conseguibile, de iure condito, nel caso di declinatoria di giurisdizione da parte di un giudice di merito.

Recentemente, nel tentativo di risolvere con strumenti ermeneutici l'annoso e grave problema, la Corte di cassazione (Sezioni unite 22 febbraio 2007, n. 4109) ha affermato - nel rinviare al Consiglio di Stato, per violazione del giudicato interno ,una controversia definita dal medesimo Consiglio con una pronuncia declinatoria della giurisdizione - che tale rinvio costituiva modifica del proprio «precedente, risalente orientamento, secondo cui la decisione del giudice ordinario o del giudice speciale, con la quale viene dichiarato il difetto di giurisdizione, non consente che il processo possa continuare dinanzi al giudice fornito di giurisdizione».

Ricordato che tale tralaticio orientamento si fondava sulla circostanza che l'art. 50 cod. proc. civ. prevede la riassunzione del processo solo nel caso di difetto di competenza, e non anche di giurisdizione, e che l'art. 367 prevede la riassunzione, a seguito di regolamento di giurisdizione, solo davanti al giudice ordinario, e fatto proprio il «principio fondamentale dei nostri Autori classici secondo cui il processo deve tendere ad una sentenza di merito», le Sezioni unite «ritengono che, in base ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina della materia, che tenga conto delle argomentazioni emergenti dalle intervenute modifiche legislative e delle prospettazioni in parte nuove svolte di recente dalla dottrina sul tema, sussistono le condizioni per potere affermare che è stato dato ingresso nell'ordinamento processuale al principio della translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, in caso di pronuncia sulla giurisdizione».

Il commercialista telematico

«Premessa indispensabile è la considerazione di carattere generale» che, se è assente per la giurisdizione la disciplina prevista per la competenza, «neppure sussiste la previsione di un espresso divieto della translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale». Rilevato, poi, che la cassazione senza rinvio è possibile, a norma dell'art. 382, comma terzo, cod. proc. civ., in caso di difetto assoluto di giurisdizione, dovendosi in ogni altro caso cassare con rinvio al giudice munito di giurisdizione, la Corte di cassazione osserva, da un lato, che la norma che esclude l'incidenza sul merito della pronuncia sulla giurisdizione (art. 386) è indice della “proseguibilità” del giudizio e, dall'altro lato, che l'estensione legislativa del regolamento di giurisdizione al processo amministrativo e a quello tributario impone di interpretare estensivamente l'art. 367, comma secondo, cod. proc. civ., ammettendo la riassunzione anche davanti al giudice speciale.

Ne consegue che, a seguito sia di ricorso ordinario ex art. 360, n. 1, cod. proc. civ., sia di regolamento di giurisdizione, sarebbe sempre ammessa la riassunzione del processo davanti al giudice (ordinario o speciale) munito di giurisdizione e tale riassunzione sarebbe possibile – aggiunge la Corte «per ragioni di completezza sistematica» – «anche nel caso di sentenza del giudice di merito, che abbia declinato la giurisdizione».

Respinta la tesi secondo la quale tale risultato richiederebbe l'intervento della Corte costituzionale (sollecitato, ricorda la Corte di cassazione, dall'ordinanza di rimessione qui in esame), le Sezioni unite osservano che il giudice indicato, come munito di giurisdizione, dalla pronuncia declinatoria può, «a sua volta, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione» ma che in tal caso, «nel rispetto del principio che ogni giudice è giudice della propria giurisdizione», il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, secondo comma, cod. proc. civ. risolve, con il conflitto negativo, la «situazione di stallo»; anche se – conclude la Corte – «il problema giuridico che esula dalla presente controversia merita di essere ulteriormente approfondito».

La circostanza che la Corte di cassazione abbia diffusamente trattato la questione – più volte ricordandola – oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale impone a questa Corte, per l'autorevolezza delle Sezioni unite, di dedicare attenta considerazione alle argomentazioni che si sono appena riferite benché le Sezioni unite – decidendo su un error in procedendo, sia pure avente ad oggetto la giurisdizione – abbiano affrontato la questione risolvendo un caso di conferma della giurisdizione del giudice a quo e si siano occupate della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice di merito solo «per ragioni di completezza sistematica».

Malgrado ciò, questa Corte non può non considerare attentamente quanto sostengono le Sezioni unite nel pervenire alla conclusione che, essendo la questione oggetto del presente giudizio risolvibile de iure condito, «non è necessario sollecitare sul punto l'intervento del Giudice delle leggi». E' evidente, infatti, che, ove fossero condivisibili gli argomenti che hanno indotto le Sezioni unite ad esprimere tale opinione, questa Corte dovrebbe dichiarare inammissibile la questione in esame per non avere il giudice a quo nemmeno tentato di dare una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata.

Il commercialista telematico

Pur nella consapevolezza dell'intento ispiratore della sentenza n. 4109 del 2007, si deve anzitutto escludere che – come le Sezioni unite affermano a «premessa indispensabile» del loro argomentare – manchi nell'ordinamento «un espresso divieto della translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale». E' sufficiente rilevare, in proposito, che l'espressa previsione della translatio con esplicito ed esclusivo riferimento alla «competenza» – ciò che costituiva una novità del codice del 1942, auspicata (ma limitatamente alla incompetenza) fin dal cosiddetto progetto Chiovenda, non a caso resa possibile da una articolata disciplina (artt. 42-50) totalmente assente per la «giurisdizione» – non altro può significare se non divieto di applicare alla giurisdizione quanto previsto, esplicitamente ed esclusivamente, per la competenza; il che avrebbe reso superfluo, nell'asciutta essenzialità delle norme codicistiche, l'«espresso divieto» di applicare alla giurisdizione le molte norme esplicitamente dedicate (sia nelle rubriche che nel testo) alla sola competenza.

In secondo luogo, riguardo all'argomento che le Sezioni unite desumono dal ricorso per cassazione ex art. 362, comma secondo, cod. proc. civ., occorre considerare che – a differenza di quanto l'art. 362, comma primo, prevede (richiamando il termine di cui all'art. 325, comma secondo) per l'impugnazione di sentenze di giudici speciali «per motivi attinenti alla giurisdizione» – la «denuncia» di conflitti negativi di giurisdizione è possibile «in ogni tempo»: ed ai fini qui rilevanti è sufficiente osservare che la funzione di «rendere praticabile la translatio», con la conservazione degli effetti della domanda proposta al giudice (che risulta essere) privo di giurisdizione, non può ritenersi affidata ad un ricorso proponibile «in ogni tempo» (e, quindi, anche anni dopo il manifestarsi del conflitto).

Ciò detto dei due argomenti in base ai quali le Sezioni unite ritengono risolvibile de iure condito la questione pendente dinanzi a questa Corte – questione della quale non può, conseguentemente, dichiararsi l'inammissibilità per non aver il giudice rimettente valutato la praticabilità di una interpretazione costituzionalmente corretta – va rilevato che il giudice a quo sollecita l'intervento di questa Corte non già lamentando l'assenza di un meccanismo processuale che consenta la trasmigrazione del processo ad altro giudice fornito di giurisdizione, bensì l'impossibilità che, a seguito della declinatoria della giurisdizione, siano conservati gli effetti prodotti dalla domanda proposta davanti ad un giudice privo di giurisdizione.

Tale modo di impostare la questione è corretto, essendo evidente che l'esistenza nel codice di procedura civile di una norma che disciplina in generale l'istituto della riassunzione della causa (art. 125 disp. att.) non risolve affatto il problema sollevato dal giudice a quo: la possibilità – esplicitamente prevista dalla legge ovvero desumibile attraverso una sistematica «ricucitura» delle norme – di riassumere il processo non implica di per sé che la domanda proposta in riassunzione conservi gli effetti prodotti da quella originaria.

La trasmigribilità del processo è strumento necessario, ma non sufficiente perché il giudice ad quem possa giudicare della domanda dinanzi a lui riassunta come se essa fosse stata proposta davanti a lui nel momento in cui lo fu al giudice privo di giurisdizione.

Il commercialista telematico

Il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi – comprensibile in altri momenti storici quale retaggio della concezione cosiddetta patrimoniale del potere giurisdizionale e quale frutto della progressiva vanificazione dell'aspirazione del neo-costituito Stato unitario (legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo) all'unità della giurisdizione, determinata dall'emergere di organi che si conquistavano competenze giurisdizionali – è certamente incompatibile, nel momento attuale, con fondamentali valori costituzionali.

Se è vero, infatti, che la Carta costituzionale ha recepito, quanto alla pluralità dei giudici, la situazione all'epoca esistente, è anche vero che la medesima Carta ha, fin dalle origini, assegnato con l'art. 24 (ribadendolo con l'art. 111) all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.

Questa essendo la essenziale ragion d'essere dei giudici, ordinari e speciali, la loro pluralità non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale: ciò che indubbiamente avviene quando la disciplina dei loro rapporti – per giunta innervantesi su un riparto delle loro competenze complesso ed articolato – è tale per cui l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (o l'errore del giudice in tema di giurisdizione) può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda di tutela giurisdizionale.

Una disciplina siffatta, in quanto potenzialmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e comunque tale da incidere sulla sua effettività, è incompatibile con un principio fondamentale dell'ordinamento, il quale riconosce bensì la esistenza di una pluralità di giudici, ma la riconosce affinché venga assicurata, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, e non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta.

Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente – nel regolare questioni di rito – il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che all'individuazione del giudice competente – volta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall'altro lato, l'idoneità (nella valutazione del legislatore) a rendere la migliore decisione di merito – non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa.

Al medesimo principio gli artt. 24 e 111 Cost. impongono che si ispiri la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi allorché una causa, instaurata presso un giudice, debba essere decisa, a seguito di declinatoria della giurisdizione, da altro giudice.

Il rispetto dei confini del proprio ruolo nell'ordinamento impone a questa Corte di limitarsi a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede la conservazione degli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declinatoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di

Il commercialista telematico

giurisdizione, ispirandosi essa, viceversa, al principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l'esigenza di instaurare ex novo il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio; principio questo che, non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge ma presupposto dall'intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali, deve essere espunto, come tale, dall'ordinamento.

La disciplina legislativa che, con l'urgenza richiesta dall'esigenza di colmare una lacuna dell'ordinamento processuale, verrà emanata, sarà vincolata solo nel senso che essa dovrà dare attuazione al principio della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione nel giudizio ritualmente riattivato – a seguito di declinatoria di giurisdizione – davanti al giudice che ne è munito.

Ciò posto, è evidente che – contrariamente a quanto sembra sostenere l'ordinanza di rimessione – la conservazione degli effetti prodotti dalla domanda originaria discende non già da una dichiarazione del giudice che declina la propria giurisdizione, ma direttamente dall'ordinamento, interpretato alla luce della Costituzione; ed anzi deve escludersi che la decisione sulla giurisdizione, da qualsiasi giudice emessa, possa interferire con il merito (al quale appartengono anche gli effetti della domanda) demandato al giudice munito di giurisdizione.

La conferma di ciò è nella circostanza che perfino il supremo organo regolatore della giurisdizione, la Corte di cassazione, con la sua pronuncia può soltanto, a norma dell'art. 111, comma ottavo, Cost., vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione; e ad analogo principio, conforme a Costituzione, si ispira l'art. 386 cod. proc. civ. (applicabile anche ai ricorsi proposti a norma dell'art. 362, comma primo, cod. proc. civ.) disponendo che «la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda».

Nel rispetto di tali limiti costituzionali, il legislatore ordinario – ferma l'esigenza di disporre che ogni giudice, nel declinare la propria giurisdizione, deve indicare quello che, a suo avviso, ne è munito – è libero di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno il meccanismo della riassunzione (forma dell'atto, termine di decadenza, modalità di notifica e/o di deposito, eventuale integrazione del contributo unificato, ecc.) sulla base di una scelta di fondo a lui soltanto demandata: stabilire, cioè, se mantenere in vita il principio per cui ogni giudice è giudice della propria giurisdizione ovvero adottare l'opposto principio seguito dal codice di procedura civile (art. 44) per la competenza. E' superfluo sottolineare che, laddove possibile utilizzando gli strumenti ermeneutici (come, nel caso oggetto del giudizio a quo, dopo la declinatoria di giurisdizione), i giudici ben potranno dare attuazione al principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto.

Il commercialista telematico

Riflessioni

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, dovendosi espungere, perchè incompatibile con fondamentali valori costituzionali, il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi, il quale, ancorchè non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge, è attualmente presupposto dall'intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali. Il principio dell'incomunicabilità dei giudici appartenenti a giurisdizioni diverse lede il diritto alla tutela giurisdizionale incidendo sulla sua effettività. L'esistenza di una pluralità di giudici è riconosciuta affinché venga assicurata, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, e non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta.

Sono questi i presupposti ermeneutici in base ai quali la Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, L. n. 1034 del 1971 (c.d. legge TAR) nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali (es. interruzione della prescrizione; 1148 cc;) e processuali (litispendenza), prodotti dalla domanda proposta a giudice privo (*I*) di giurisdizione (es. Tar) si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione (es. Commissione tributaria); principio questo che, non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge ma presupposto dall'intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali, deve essere desumibile dall'ordinamento. Va espunto dall'ordinamento il principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l'esigenza di instaurare ex novo il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio.

La conservazione degli effetti prodotti dalla domanda originaria discende non già da una dichiarazione del giudice che declina la propria giurisdizione, ma direttamente dall'ordinamento, interpretato alla luce della Costituzione; ed anzi deve escludersi che la decisione sulla giurisdizione, da qualsiasi giudice emessa, possa interferire con il merito (al quale appartengono anche gli effetti della domanda) demandato al giudice munito di giurisdizione. L'atto introduttivo del giudizio rivolto ad un giudice privo di giurisdizione è idoneo a produrre gli effetti, sia sostanziali che processuali, che la legge collega ad un atto introduttivo che violi le regole sul riparto di competenza.

Il commercialista telematico

Vari tipi di sentenze della Consulta

Ciò premesso, è opportuno precisare che, trattandosi di sentenza cd. additiva, è indispensabile rilevare, secondo l'insegnamento del giudice delle leggi, quanto segue:

a) La sentenza interpretativa di rigetto della Consulta, la cui efficacia è limitata al giudizio a quo poiché è fatto salvo il testo legislativo, opera un'interpretazione correttiva, diretta a trarre dal testo una norma diversa da quella la cui esistenza è stata erroneamente supposta dal giudice a quo, e conduce ad una dichiarazione di infondatezza o di manifesta infondatezza della questione. Essa condiziona, espressamente, nel dispositivo, ad una certa lettura della legge impugnata, la non fondatezza della questione e in pratica la sua compatibilità con la carta costituzionale; essa non indica un nuovo testo del corpus delle disposizioni, sottoposte al suo giudizio, ma fornisce una diversa interpretazione delle norme in esso contenute;

b) con le sentenze adeguatrici interpretative di rigetto, ad eccezioni di legittimità costituzionali sollevate, ossia con l'interpretazione adeguatrice la Corte trae dal testo di legge, combinato con le norme costituzionali, un senso compatibile con la costituzione, al quale condiziona la decisione di infondatezza della questione sollevata; si preferisce il significato della disposizione ordinaria, che superi il contrasto con la carta fondamentale;

c) con l'intervento additivo la Corte appura l'omissione del legislatore, da intendersi non come lacuna ma come implicita esclusione illegittima di un determinato trattamento, ed una volta riconosciuta l'incostituzionalità di tale norma esclusiva implicita la Corte procede ad un intervento additivo, esistendo un modello legislativo idoneo a ripianare, immediatamente ed in maniera costituzionalmente adeguata, l'esclusione in parola; la sentenza additiva dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma implicita di esclusione, manipolando il dato normativo ossia introducendo il divieto di ricavare da quella disposizione la norma implicita incostituzionale.

La sentenza additiva comporta un'innovazione normativa di segno positivo in conseguenza della dichiarazione d'incostituzionalità di una norma negativa, implicitamente dettata dal legislatore.

In particolare, con le sentenze additive di principio la Corte, pur riconoscendo margini di discrezionalità all'intervento del legislatore, dichiara l'incostituzionalità di un testo legislativo nella parte in cui non prevede un principio costituzionalmente necessario, che spetterà poi al legislatore sviluppare in una compiuta ed idonea normativa.

La sentenza additiva di principio dichiara l'illegittimità di un'omissione legislativa, senza tuttavia descrivere la norma che a tale omissione subentra. Sorge così un potere interinale per i giudici di ripianare all'omissione, nel caso concreto, ed un obbligo costituzionale per il legislatore di intervenire nella materia nonché la possibilità per la Corte di controllare l'adempimento, una volta che questo sia intervenuto;

d) diverse dalle additive sono le sentenze sostitutive in cui la Corte sostituisce una norma costituzionalmente adeguata a quella dichiarata incostituzionale; con la sentenza sostitutiva la Corte cancella la norma incostituzionale e nello stesso tempo

Il commercialista telematico

ripiana la lacuna, così determinatasi, reperendo nella stessa disciplina, esistente nell'ordinamento, quella idonea a regolare la fattispecie.

È impossibile ritenere coperte, dalla declaratoria di incostituzionalità, disposizioni non formalmente indicate nel dispositivo; non è corretto, in altri termini, estendere ad altra disposizione, non compresa nel dispositivo, una declaratoria di incostituzionalità.

Effetti della sentenza n. 77/2007 in riferimento all'articolo 3 del dlgs 546/92

Da siffatto postulato discende, come corollario, che la sentenza n. 77/2007, della Consulta, non ha riguardato la disciplina posta dall'articolo 3 del dlgs n. 546/92 in tema di difetto di giurisdizione (2) del giudice tributario e precisamente in tema di conservazione degli effetti prodotti dalla domanda proposta al giudice tributario privo di giurisdizione; peraltro, è evidente che spetterà alla Commissione Tributaria, priva di giurisdizione nel caso concreto, rimettere alla Consulta, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del dlgs n. 546/92, nella parte in cui non consente alla Commissione tributaria, che declini la giurisdizione, di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda innanzi al giudice competente.

Giova precisare, d'altra parte, che per individuare l'oggetto della sentenza additiva si deve utilizzare non soltanto il dispositivo ma anche la motivazione della decisione d'incostituzionalità; anche la motivazione consente di precisare quali norme o disposizioni debbano considerarsi investite dalla sentenza.

La sentenza additiva si deve leggere unitariamente e di conseguenza la motivazione della decisione costituzionale assolve lo scopo di individuare e di definire in modo adeguato il contenuto della decisione in stretta correlazione con il dispositivo (cd. principio della totalità). Giova precisare che le norme incriminate dalla Consulta, che cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, devono essere disapplicate da parte di tutti i giudici e non solo dai giudici remittenti, poiché le sentenze additive, che dichiarano l'illegittimità di una norma nella parte in cui questa non consente o non prevede qualcosa, hanno valenza erga omnes.

Il contribuente può giovare, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, della conservazione degli effetti prodotti dalla domanda proposta al Tar giudice privo di giurisdizione; infatti, la pronuncia della Corte ha effetto generale (non limitato al singolo giudizio in cui la questione è stata sollevata) e definitivo.

Solo gli effetti dei rapporti esauriti non sono intaccati da successive pronunce di incostituzionalità e per rapporti esauriti devono intendersi quelli che, sul piano processuale, hanno trovato la loro definitiva conclusione mediante sentenza passata in giudicato.

Le decisioni di accoglimento (es. additive) hanno effetto retroattivo ed operatività nei confronti dei giudici e del legislatore; la loro efficacia è erga omnes ed ex tunc; tale efficacia retroattiva non si estende ai rapporti esauriti ossia a quelli che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte, abbiano dato luogo a situazioni

Il commercialista telematico

giuridiche ormai consolidate ed intagibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali

La retroattività della sentenza additiva trova il suo naturale limite nella intangibilità delle situazioni e dei rapporti ormai esauriti in epoca precedente alla decisione della Corte (si pensi al giudicato amministrativo) che costituisce un modo di essere non più mutabile della realtà giuridica).

La dichiarazione d'incostituzionalità in parola, che ha efficacia erga omnes, non ha valenza sostitutiva, ma rende l'articolo censurato del processo amministrativo, inefficace ex tunc e quindi estende la sua invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione, restando così esclusi i rapporti esauriti come ad esempio quelli decisi con sentenza passata in giudicato; la norma in parola caducata è viziata da nullità ab origine e, pertanto, la sentenza d'accoglimento incide anche sugli atti processuali pregressi non correlati ad intervenute sentenze passate in giudicato.

E' evidente che siffatto intervento della Consulta, fermo restando che ogni giudice, nel declinare la propria giurisdizione deve indicare quello che, a suo avviso, ne è munito, riserva alla discrezionalità del legislatore di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno il meccanismo della riassunzione (forma dell'atto, termine di decadenza, modalità di notifica e/o di deposito, eventuale integrazione del contributo unificato, ecc.) sulla base di una scelta di fondo a lui soltanto demandata; spetta al legislatore stabilire, cioè, se mantenere in vita il principio per cui ogni giudice è giudice della propria giurisdizione ovvero adottare l'opposto principio seguito dal codice di procedura civile (art. 44) per la competenza. Spetta al legislatore prevedere che la traslazione del giudizio, nel termine perentorio fissato dalla legge, al giudice munito di giurisdizione, non elimina le decadenze verificatesi anteriormente alla proposizione della domanda innanzi al primo giudice incompetente.

E' superfluo sottolineare che, laddove possibile utilizzando gli strumenti ermeneutici (come, nel caso oggetto del giudizio a quo, dopo la declinatoria di giurisdizione), i giudici ben potranno dare attuazione al principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto.

Incidenza nel processo tributario

Trattasi, a nostro avviso, di sentenza additiva di principio poiché è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della mancata previsione di un idoneo meccanismo a rendere effettivo il diritto alla difesa, lasciando, tuttavia, al legislatore il potere di individuare tale meccanismo ossia di ridefinire la materia ed abilitando intanto il giudice tributario, in attesa della futura disciplina normativa, a reperire la regola del caso concreto nel principio espresso dalla Corte Costituzionale. A tal proposito, il giudice tributario in attesa dell'intervento del legislatore:

A) Deve verificare che la parte abbia proceduto alla riassunzione dinnanzi alla Commissione tributaria individuata competente sotto il profilo della giurisdizione dal Tar;

Il commercialista telematico

B) non può negare la propria giurisdizione ma deve necessariamente decidere la causa nel merito sulla base dell'assunto secondo cui il giudice ad quem è vincolato alla decisione del giudice a quo :il difetto di giurisdizione dichiarato dal Tar a favore della Commissione Tributaria è incontrovertibile in presenza della riassunzione.

B) deve affermare che l'istituto della traslatio iudicii evita che il ricorso proposto in termini dal al Tar privo di giurisdizione sia considerato tardivo una volta proposto per riassunzione davanti alla commissione competente: la traslatio iudicii permette di considerare il rapporto processuale validamente instaurato.

Non e' conferente qualificare l'intervento in esame della Consulta come sostitutivo poiché non e' stata cancellata la norma incostituzionale e nel contempo ripianato la lacuna nel frattempo, così determinatasi, reperendo nelle stesse discipline esistenti nell'ordinamento quella idonea a regolare la fattispecie .

La norma incriminata dalla Consulta, che cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, deve essere disapplicata da parte di tutti i giudici e non solo dai giudici remittenti poiché la sentenza additiva, che dichiara l'illegittimità di una norma nella parte in cui questa non consente o non prevede qualcosa, ha valenza erga omnes.

L'interessato non sarà più obbligato, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza ,a subire gli effetti "perversi" della norma incriminata; infatti, la pronuncia della Corte ha effetto generale (non limitato al singolo giudizio in cui la questione e' stata sollevata) e definitivo.

Solo gli effetti dei rapporti esauriti non sono intaccati da successive pronunce di incostituzionalità e per rapporti esauriti devono intendersi quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva conclusione mediante sentenza passata in giudicato.

Le decisioni di accoglimento (es. additive) hanno effetto retroattivo ed operatività nei confronti dei giudici e del legislatore; la loro efficacia e' erga omnes ed ex tunc; tale efficacia retroattiva non si estende ai rapporti esauriti ossia a quelli che sorti precedentemente alla pronuncia della corte abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali; la retroattività della sentenza additiva trova il suo naturale limite nella intangibilità delle situazioni e dei rapporti ormai esauriti in epoca precedente alla decisione della Corte (si pensi al giudicato che costituisce un modo di essere non più mutabile della realtà giuridica).

Le sentenze della Consulta in parola sono dotate del carattere della giuridicità e pertanto il loro mancato rispetto da parte del giudice assurge a vizio della sentenza impugnata ossia costituisce un fattore per la riforma della sentenza nel grado successivo.

Naturalmente il giudice e' abilitato a rilevare d'ufficio per i processi pendenti l'intervenuta dichiarazione d'incostituzionalità della norma anche se l'illegittimità costituzionale della norma non e' stata dedotta come motivo di ricorso.

Concludendo la presente disamina, non si può ignorare che è vietata la riproduzione della norma dichiarata incostituzionale, spettando alla Corte Costituzionale accertare

Il commercialista telematico

il carattere riproduttivo o meno della norma; il legislatore non può rinnovare l'efficacia della norma dichiarata incostituzionale.

Note

1) Il provvedimento di rigetto della richiesta di esonero dall'applicazione della cd. minimum tax è impugnabile innanzi al giudice tributario e non innanzi al giudice amministrativo; in particolare, occorre differire l'impugnazione del diniego di esonero dalla cd. minimum tax in sede di impugnazione del successivo e consequenziale ruolo di liquidazione delle (maggiori) imposte dovute ex art. 1 l-bis, primo comma, del D.L. n. 384 del 1992.

Tale principio è stato statuito dal Tar del Lazio sezione staccata di Latina con sentenza n. 42 del 19 gennaio 2007.

2) Le liti aventi ad oggetto le sanzioni irrogate per la violazione di norme valutarie, quali quelle dettate dal decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, non hanno natura fiscale e quindi sono fuori dalla giurisdizione tributaria (Corte di Cassazione con sentenza n. 11170 del 29.1.2004).

Le controversie sui finanziamenti denominati restituzione all'esportazione (ad esempio, per l'illegittima percezione dei benefici comunitari corrisposti per aver esportato merce diversa da quella ammessa alle restituzioni) ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella delle Commissioni tributarie, a nulla rilevando, a tal proposito, sia che i contributi erogati dall'Ue al settore agricolo erano affidati all'attività di controllo delle autorità doganali, sia che a tergo dell'avviso di mora impugnato era stata indicata la Commissione tributaria quale autorità avverso cui ricorrere. (Ct regionale di Roma, sezione 6, con la sentenza n. 85 del 30 giugno 2006; Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4804 del 7.3.2005).

L'attività del gioco del lotto è una attività imprenditoriale e ha natura privatistica, così come il profitto che da essa trae lo Stato. Conseguentemente, una eventuale azione in giudizio da parte di un giocatore (ex articolo 1935 c.c.) è di competenza del giudice ordinario e non del giudice tributario. (Cassazione sezioni unite sentenza n. 7996 del 16 marzo 2006).

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'istanza di risarcimento danni nei confronti dell'esattore, la cui proposizione è condizionata alla chiusura della procedura esecutiva (sentenza n. 493 del 13/01/2006 della Corte di Cassazione Sez. Unite).

Sulle controversie relative alle bollette telefoniche è competente a decidere il giudice civile. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiarendo in proposito che, nelle ipotesi di rapporti individuali di utenza con soggetti privati la cui fonte regolatrice sia non di natura concessoria o comunque amministrativa, ma di diritto positivo negoziale, come avviene nelle relazioni tra gestore telefonico e destinatario del servizio, "la controversia che su di essi insorga attiene a diritti

soggettivi, e non rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva", e che "parimenti negativa è la soluzione, per quanto attiene alla giurisdizione tributaria", in relazione alla (contestata possibilità di) rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità, poiché in tema di I.V.A., le controversie tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo della rivalsa non attengono al rapporto tributario, non essendo il cessionario soggetto passivo di imposta, ed esulano, pertanto, dalle attribuzioni delle commissioni tributarie (Cassazione 4896/2006).

Con la sentenza n. 9191 del 4 maggio 2005, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie riguardanti il rapporto tra cedente e cessionario in materia di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. La pronuncia, richiamando alcuni precedenti delle stesse Sezioni unite (sentt. n. 6632 del 26/04/2003 e

Il commercialista telematico

11/02/2003, n. 1995) ha posto in evidenza che le controversie in materia IVA tra cedente e cessionario in ordine alla rivalsa dell'imposta "non attengono al rapporto tributario, non essendo il cessionario soggetto passivo di imposta, ed esulano, pertanto, dalle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie per rientrare in quelle del giudice ordinario".

E' devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale per la riscossione di sanzione amministrativa conseguente ad indebita percezione di aiuti comunitari al settore agricolo (Cassazione sez. unite sentenza n. 4804 del 7 marzo 2005).

La controversia promossa dal gestore privato di un aeroporto civile nei confronti di un vettore aereo, avente a oggetto il pagamento dei diritti di imbarco, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ove la stessa sia stata introdotta anteriormente al 1° gennaio 2002 (data di entrata in vigore dell'articolo 12 della legge n. 448/2001, che ha esteso la competenza delle Commissioni tributarie), ovvero del giudice tributario, qualora la stessa sia promossa dopo la predetta data (Sezioni unite, ordinanza n. 22245 del 17 ottobre 2006).

E' del giudice ordinario la giurisdizione per le controversie concernenti i proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato. Sono proventi non di natura tributaria, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni, e le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario. Nel caso, poi, sia richiesta la verifica dei poteri autoritativi della PA sul rapporto concessorio sottostante, la competenza è del giudice amministrativo (sentenza n. 20067 del 18 settembre 2006).

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (e non del giudice amministrativo) la controversia con cui il privato, titolare di un impianto di riscaldamento di potenza inferiore a 35 Kw, contesti la debenza di una somma quale "onere economico" conseguente a verifica da parte dei tecnici comunali dell'impianto stesso e attraverso la quale sostenga il venir meno per abrogazione della norma (art. 31 della L. n. 10/1991) che consente ai comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti di istituire il servizio di controllo sugli impianti termici, "con onere a carico degli utenti" e, conseguentemente, la facoltà di prevedere un fondo per il finanziamento delle verifiche, alimentato con versamenti da parte dei titolari degli impianti (Cassazione sezione tributaria sentenza n. 25520 del 30 novembre 2006)

"Non sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie le controversie concernenti le oblazioni relative alle domande di condono edilizio ai sensi dell'articolo 2 del dlgs 546/92 e dell'articolo 35 della legge urbanistica n. 47/85". (sentenza n. 115 del 7 settembre 2005 della Commissione tributaria regionale di Roma, sezione 20).

La materia delle sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, notoriamente, non rientra tra le materie devolute alla giurisdizione delle CT, e nemmeno se le riscossioni delle stesse avvengono a mezzo di iscrizione a ruolo (sentenza n. 134 del 14 settembre 2006 della Commissione Tributaria Regionale di Roma).

"In applicazione del nuovo testo dell'art. 2 del D.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, introdotto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 – il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto 'tributi di ogni genere e specie', ivi incluse le cause attinenti a 'sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari' -, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa al provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, emesso in materia di Iva, ex art. 2 della legge 26 gennaio 1983 n. 18 (applicabile 'ratione temporis'), a seguito di plurime violazioni dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale (Sentenza Cass. sez. Unite n. 3877 del 26.2.2004).

Con la sentenza 28 giugno 2006, n. 14863, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno statuito la competenza del giudice tributario in merito alle liti aventi a oggetto i contributi consortili, in base a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), che ha attribuito, a partire dal 1° gennaio 2002, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie le controversie in tema di tributi di ogni genere e specie. La giurisdizione tributaria avente a oggetto sia l'an che il quantum della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto

Il commercialista telematico

obbligato al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato (sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 15 novembre 2005, n. 23020).

I ricorsi contro le ingiunzioni fiscali vanno indirizzati alle Commissioni Tributarie e non al giudice ordinario. Ciò è quanto hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10958, depositata il 25 maggio 2005, intervenendo su una questione che riveste particolare interesse soprattutto per le province e per i comuni.

Il diritto camerale, dovuto annualmente dalle imprese alle Camere di commercio, ha natura tributaria (sebbene non si tratti di "tributo locale"). Pertanto, le relative controversie appartengono, a seguito della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie (Cassazione sentenza n. 13549 del 24 giugno 2005).

In ordine alla pretesa relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione e delle relative sanzioni, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, ai sensi sia dell'articolo 16, legge n. 10/1977 sia dell'articolo 7, legge n. 205/2000, e, comunque, in forza della considerazione di ordine generale che il contributo di concessione edilizia non abbia natura di tributo. La cognizione delle controversie non ricadono nella giurisdizione del giudice tributario neppure quando gli oneri siano riscossi con cartella esattoriale (sentenza n. 22514 del 20/10/2006).

Le somme che gli enti pubblici percepiscono da privati per l'occupazione o l'utilizzazione di aree di pertinenza pubblica assumono natura tributaria con la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice tributario (Cassazione sez. v sentenza n. 11089 del 15/05/2006).

La tutela giurisdizionale dei contribuenti, comprensiva di ogni questione afferente l'esistenza e la consistenza dell'obbligazione tributaria, è affidata in esclusiva alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. Spetta perciò a queste ultime stabilire se l'assuntore di un secondo concordato preventivo, sia tenuto o meno al pagamento delle imposte sui trasferimenti inerenti al precedente concordato preventivo (poi risolto) inserito nella medesima procedura concorsuale (Cassazione ss uu n. 7804 del 4 aprile 2006).

Spetta alle CT la giurisdizione in ordine all'opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per il pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo (Cassazione sezione unite sentenza n. 20068 del 18 settembre 2006).

Angelo Buscema

Marzo 2007

ALLEGATO:

FORMULARIO

On. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI

ISTANZA DI RIASSUNZIONE

Il sig..... CF..... rappresentato e assistito da....., giusta delega a margine o in calce del presente atto, presso il cui studio in..... via..... è elettivamente domiciliato

Il commercialista telematico

CONSTATATO

che con ricorso notificato il..... ha impugnato dinanzi al TAR di l'atto(es. atto di diniego di autotutela, fermo amministrativo)..... con il quale che con sentenza n..... depositata il TAR ha dichiarato la propria incompetenza giurisdizionale per essere competente la CT provinciale di..... che la Consulta con sentenza n. 77/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione;

che sussiste, pertanto, nel caso di specie l'obbligo di dare attuazione al principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto ovvero la possibilità di riassumere il processo davanti al giudice fornito di giurisdizione, con conseguente salvezza degli «effetti sostanziali e processuali» della domanda, atteso che la predetta decisioni di accoglimento additiva della Consulta ha effetto retroattivo;

che detta pronuncia estende la sua efficacia a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti, restando così esclusi solo i rapporti esauriti come ad esempio quelli decisi con sentenza passata in giudicato nel processo amministrativo;

che trattandosi di sentenza additiva di principio, poiché è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della mancata previsione di un idoneo meccanismo a rendere effettivo il diritto alla difesa, il giudice tributario, in attesa della futura disciplina normativa, è abilitato a reperire la regola del caso concreto nel principio espresso dalla Corte Costituzionale;

che il giudice tributario in attesa dell'intervento del legislatore:

A) deve verificare che la parte abbia proceduto alla riassunzione dinnanzi alla Commissione tributaria individuata competente sotto il profilo della giurisdizione dal Tar;

B) non può negare la propria giurisdizione ma deve necessariamente decidere la causa nel merito sulla base dell'assunto secondo cui il giudice ad quem è vincolato alla decisione del giudice a quo :il difetto di giurisdizione dichiarato dal Tar a favore della Commissione Tributaria è incontrovertibile in presenza della riassunzione.

C) deve affermare che l'istituto della traslatio iudicii evita che il ricorso proposto in termini al Tar privo di giurisdizione sia considerato tardivo una volta proposto per riassunzione davanti alla commissione competente: la traslatio iudicii permette di considerare il rapporto processuale validamente instaurato.

RIASSUME

il processo dinanzi a codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di ...
riproducendo qui di seguito il testo del ricorso originariamente proposto: